



COMUNE DI VALSINNI

Provincia di Matera

Via Sicilia, 16 - C.A.P. 75029 - Tel/Fax 0835-813038 - C.F./P.IVA 00315220772

www.comune.valsinni.mt.it

comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it/protocollo@comune.valsinni.mt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 12/04/2023

COPIA

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 152/2006 e nella delibera Arera n. 15/2022

L'anno **duemilaventitré** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18:40**, presso la **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** in **prima convocazione**

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CELANO GAETANO	Si	
Presidente del Consiglio	MONTESANO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	PETRIGLIANO ANTINESCA	Si	
Consigliere	TRUNCELLITO GIUSEPPE	Si	
Consigliere	SOLLAZZO DOMENICA IMMA	Si	
Consigliere	MAGNO ANTONIO	Si	
Consigliere	MANCINO ANTONIO DOMENICO	Si	
Consigliere	RINALDI FRANCESCO ANTONIO	Si	
Consigliere	PINCA FILOMENA	Si	
Consigliere	FORTUNATO GIULIA	Si	
Consigliere	MARTORELLA FRANCESCO		Si

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **1**

Assume la Presidenza il Sig. **Alessandro MONTESANO**

Partecipa la **Avv. Roberta ROMANELLI - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	Rag. Salvatore PISANI

Deliberazione del Consiglio Comunale del n. 4 del 12/04/2023

Espone il **Sindaco**, illustrando le novità recepite con l'adottando regolamento.

Il **Presidente**, quindi, sottopone la proposta alla votazione del Consiglio, che così si esprime: **UNANIMITÀ FAVOREVOLE**

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO il Regolamento comunale «Regolamento per l'applicazione della IUC/TARI - Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2014 così come modificato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 30.03.2019;

RITENUTO di modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le seguenti disposizioni sopravvenute:

• il D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851 con particolare riferimento alle disposizioni sull'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;

• il "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)" approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO lo schema di «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)» opportunamente emendato ed integrato nel senso sopra indicato;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 03 in data 30.04.2007;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

RICHIESTO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, acquisito al protocollo di questo Ente al n. 2333 del 04.04.2023;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti e votanti

DELIBERA

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) **di approvare** il nuovo «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n.ro 43 articoli e un allegato (ALLEGATO "A") che sostituisce integralmente il precedente «Regolamento per l'applicazione della IUC/TARI - Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con propria precedente deliberazione n. 14 del 31.07.2014 così come modificato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 30.03.2019, e abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo regolamento;

2) **di dare atto** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;

3) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto

Deliberazione del Consiglio Comunale del n. 4 del 12/04/2023

previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente esito:
UNANIMITÀ FAVOREVOLE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del Consiglio
f.to Alessandro MONTESANO**

**Il Segretario Comunale
f.to Avv. Roberta ROMANELLI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Valsinni, lì **14/04/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Roberta ROMANELLI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Valsinni, lì **14/04/2023**

**Il Segretario Comunale
f.to Avv. Roberta ROMANELLI**